

**ELENCO ELEMENTI SUI QUALI VENGONO EFFETTUATI I CONTROLLI PER ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA**

<b>1</b>	<b>REQUISITI SOGGETTIVI E PROFESSIONALI</b> (art. 123 Cds) in caso di persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante; nel caso di apertura di ulteriori sedi di autoscuola, per ciascuna deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, in possesso degli stessi requisiti:
<b>1.1</b>	età minima di anni ventuno
<b>1.2</b>	risulti di buona condotta
<b>1.3</b>	diploma di istruzione di secondo grado
<b>1.4</b>	abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida
<b>1.5</b>	esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni
<b>2</b>	<b>CAPACITA' FINANZIARIA</b> (art. 2 D.M. 317/1995) attestazione di affidamento di <b>euro 25.822,85</b> , nelle varie forme tecniche, rilasciata da aziende o istituti di credito; società finanziarie (con capitale sociale non inferiore a euro 2.582.285,85) in alternativa certificato attestante la proprietà di immobili di valore non inferiore ad <b>euro 51.645,69</b> , con indicazione della categoria e della classe nonché certificazione attestante la libertà da ipoteche o iscrizioni (certificato notarile o certificato della conservatoria dei Registri immobiliari)
<b>3</b>	<b>ORARIO DI APERTURA, TARIFFE, AVVISI AL PUBBLICO</b>
<b>3.1</b>	orario di apertura corrispondente a quello comunicato alla Città metropolitana (art. 27 regolamento della CM)
<b>3.2</b>	elenco tariffe esposto nei locali in modo visibile (art. 28, comma 2 regolamento della CM)
<b>3.3</b>	avviso che informi che la durata minima delle lezioni di teoria e delle esercitazioni di guida è rispettivamente, di un'ora e di 30 minuti (art. 28, comma 2 regolamento della CM)
<b>3.4</b>	avviso, affisso in modo visibile, che indichi la possibilità, per l'utente, di segnalare alla Città metropolitana di Venezia la violazione delle norme in materia di autoscuola e di Centro di istruzione (art. 28, comma 1 regolamento della CM)
<b>4</b>	<b>LOCALI</b> (art. 16 regolamento della CM) - tali requisiti non si applicano alle autoscuole che operanti anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 317/1995
<b>4.1</b>	<b>(in caso di locali già autorizzati):</b> sono idonei e conformi alle prescrizioni della normativa di settore, sono in possesso del certificato di conformità edilizia ed agibilità e della destinazione d'uso prescritti e non hanno subito modifiche rispetto al momento dell'attuale autorizzazione rilasciata dalla Città metropolitana
<b>4.2</b>	<b>(in caso di locali nuovi o con modifiche):</b>
<b>4.2.1</b>	A) sono in possesso del certificato di conformità edilizia ed agibilità, con la destinazione d'uso
<b>4.2.2</b>	Oppure B) dichiarazione asseverata, a firma di un tecnico incaricato iscritto all'Albo professionale, attestante la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed il rispetto delle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità, presentata con pratica edilizia di richiesta di certificato di conformità edilizia e di agibilità, riportante gli estremi del relativo protocollo di avvenuto deposito presso il Comune competente, per cui è in corso l'istruttoria
<b>4.2.3</b>	Oppure C) dichiarazione asseverata, a firma di un tecnico incaricato iscritto all'Albo professionale, attestante la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed il rispetto delle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità, presentata con pratica edilizia di richiesta di certificato di conformità edilizia e di agibilità, riportante gli estremi del relativo protocollo di avvenuto deposito presso il Comune competente, in relazione alla quale si è formato il silenzio-assenso
<b>4.3</b>	un'aula di almeno mq. 25,00 di superficie, separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico (art. 16, comma 1, lett. a, regolamento della CM)
<b>4.4</b>	posti a sedere in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula e tali che per ogni allievo sono disponibili almeno mq. 1,50 nell'aula (art. 16, comma 1, lett. a regolamento della CM)
<b>4.5</b>	un ufficio di segreteria di almeno mq. 10 di superficie, attiguo all'aula ed ubicato nella medesima sede

**ELENCO ELEMENTI SUI QUALI VENGONO EFFETTUATI I CONTROLLI PER ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA**

	con ingresso autonomo (art. 16, comma 1, lett. b, regolamento della CM)
<b>4.6</b>	servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati ed aerati - anche con impianti di aerazione ed illuminazione elettrica (art. 16, comma 1, lett. c, regolamento della CM)
<b>5</b>	<b>ARREDAMENTO DIDATTICO</b>
<b>5.1</b>	una cattedra od un tavolo per l'insegnante (art. 17, comma 1, lett. a regolamento della CM)
<b>5.2</b>	una lavagna dimensioni minime m. 1,10 X 0,80 o lavagna luminosa(art. 17, comma 1, lett. b, regolamento della CM) - <i>non necessaria nel caso in cui il materiale didattico è sostituito da supporti audiovisivi o multimediali</i>
<b>6</b>	<b>EFFICIENZA E COMPLETEZZA DEL MATERIALE DIDATTICO</b> VEDASI SCHEDA ALLEGATA
<b>7</b>	<b>MATERIALE PER LE ESERCITAZIONI E GLI ESAMI DI GUIDA</b> VEDASI SCHEDA ALLEGATA
<b>8</b>	<b>RISPETTO MODALITA' TENUTA DEI REGISTRI</b>
<b>8.1</b>	sul registro di iscrizione sono annotati i seguenti elementi (art. 26, comma 1 regolamento della CM): a) numero e data di iscrizione; b) generalità degli allievi; c) categoria di patente che l'allievo possiede; d) corso che l'allievo intende frequentare; e) estremi della autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa); f) data degli esami di teoria e di guida g) relativo esito; h) numero della patente e data del rilascio; i) (se l'allievo sia demandato ad un centro d'istruzione) indicazione, nell'apposita colonna, di: - data del trasferimento - corso che intende frequentare l) (nel caso il registro sia compilato da un centro d'istruzione), indicazione di: - denominazione e codice dell'autoscuola da cui proviene - numero progressivo e data di trasferimento al Centro
<b>9</b>	<b>PERSONALE AUTORIZZATO</b>
<b>9.1</b>	uno o più insegnanti di teoria (art. 20, comma 3, regolamento della CM)
<b>9.2</b>	uno o più istruttori di guida (art. 20, comma 3, regolamento della CM)
<b>9.3</b>	uno o più soggetti abilitati che cumulino le funzioni di insegnante e istruttore (art. 20, comma 3, regolamento della CM)
<b>9.4</b>	almeno un altro istruttore di guida (solo nel caso risulti che siano stati iscritti nei registri e direttamente presentati agli esami, allievi in numero superiore a 160 nel corso dell'anno solare)
<b>9.5</b>	(in caso di carenza di uno dei soggetti di cui ai punti precedenti) sussistenza della comunicazione alla struttura competente della Città metropolitana dell'impiego di insegnante o istruttore di altra autoscuola, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi (art. 20, comma 9, regolamento della CM)
<b>10</b>	<b>CAPACITA' DIDATTICA DEL PERSONALE</b> (art. 336, comma 1, lett. a, D.P.R. 495/1992)
<b>11</b>	<b>PERCENTUALE ALLIEVI CHE NON HANNO SUPERATO LA PROVA DI ESAME NELL'ARCO DI SEI MESI</b> (art. 336, comma 1, lett. e, D.P.R. 495/1992)
<b>12</b>	<b>PERCENTUALE ALLIEVI PRENOTATI MA NON PRESENTATI AGLI ESAMI</b> (art. 336, comma 1, lett. f, D.P.R. 495/1992)
<b>13</b>	<b>REGOLARE SVOLGIMENTO DEI CORSI</b> (art. 336, comma 1, lett. g, D.P.R. 495/1992)